



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività Produttive
Servizio Acque, Igiene e Profilassi
Via Carducci 42 – 09170 Oristano
☎. 0783/039409- 039418

Oristano, 11/10/2019

Spett.le Suap
Comune di Abbasanta
PEC: protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it.

**Oggetto: Ricerca ed emungimento acque sotterranee - Verifiche Provincia di Oristano -
Pratica Codice Univoco SUAPE MSCGTN75S19I310R-20092019-1106.87246.**

A seguito dei controlli formali eseguiti sugli atti e sugli elaborati di progetto allegati all'istanza, si comunica che l'ufficio scrivente ha constatato la correttezza degli stessi ed esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo al richiedente **Mascia Agostino**, finalizzato alla ricerca idrica ed emungimento di acque sotterranee per l'uso domestico, esclusivamente per il solo innaffiamento dell'orto e piante da frutto a servizio del richiedente, in agro del comune di **Abbasanta**, nel fondo distinto in catasto al F. **27**, Mapp. **248** in località **Funtana su Puzzu e Losa**.

Il presente parere è rilasciato, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 1775/1933 e non esime il soggetto autorizzato dal rispetto di ulteriori vincoli e disposizioni di legge ove obbligatoriamente richiesti, nonché dall'acquisizione di tutte le occorrenti ulteriori autorizzazioni e nulla osta previste dalle normative vigenti.

La validità del presente parere è pertanto subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le distanze dai confini stabilite dall'art. 889 del Codice Civile;
2. le distanze dai fabbricati ai sensi del D.M. 11/03/1988 lettera L "Compatibilità del pozzo con le caratteristiche dell'acquifero ed eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità dei fabbricati presenti nella zona interessata dall'emungimento";
3. le distanze dalle strade in funzione dei regolamenti locali sulla viabilità (provinciali, comunali o statali) e del D.P.R. N° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada";
4. le distanze dai fossi (D. Lgs. N° 42/2004, ex Legge Galasso);
5. le distanze dagli scarichi di acque reflue (Norme Tecniche Legge N. 319 del 10/05/1976 –All. 5-CITAI);
6. una distanza superiore a 10 metri dalle sponde e/o dagli argini dei fiumi, torrenti, rii, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniali;
7. posizionamento di una valvola limitatrice di portata e di un gruppo di misura;
8. un consumo annuo della risorsa idrica non superiore ai 1500 mc/anno e una portata massima di 0,5 l/s.

Si precisa che, conformemente a quanto previsto dall'Art. 100 del R.D. N. 1775/33 il parere è valido per anni uno e potrà essere prorogato una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. La richiesta di proroga dovrà pervenire all'Ufficio scrivente prima della scadenza dell'autorizzazione, pena improcedibilità della stessa.

L'amministrazione Provinciale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia per eventuali violazioni di Legge o delle disposizioni sopra citate, sia per l'esercizio del potere di controllo e di salvaguardia della risorsa idrica ai sensi della normativa vigente, ove lo ritenga necessario e nel pubblico interesse, di sospendere o revocare il presente parere definitivamente senza che da parte del richiedente possano essere invocati danni, compensi o rimborsi, di qualsiasi genere o natura.

Distinti saluti

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Maddalena Irranca